

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - Decreto dirigenziale n. 704 del 23 dicembre 2009 – Annullamento Decreto Dirigenziale n 688 del 11.12.2009 avente ad oggetto D. Lgs. 387 03 art 12 DGR n 460 del 19.03.2004 Impianti alimentati da fonte rinnovabile autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto da fonte eolica della potenza di 72 MW da realizzare nel Comune di Vallata AV in località Serro dell'Orso Piano Calcato terzo di Mezzo. Riproposizione. Proponente: FRI.EL S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento " Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31/12/2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n.47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- che con delibera di Giunta Regionale n° 1337 del 31/07/2009 è stato confermato l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management", del Settore 04 dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con 980 del 22/05/2009, al Dr. Fortunato Polizio;
- che con delibera di Giunta Regionale n° 1339 del 31/07/2009 è stato conferito l'incarico di Coordinatore ad interim dell'Area 12 "Sviluppo Economico", "al Dr. Giuseppe Allocca;

- che con Decreto Dirigenziale n. 23/2009 il Coordinatore ad interim dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" ha delegato ai Dirigenti dei Settori dell'Area il compimento delle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle competenze delle rispettive strutture;
- che con decreto dirigenziale n. 688 dell'11/12/2009 la società FRI.EL è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico nel comune di Vallata;
- che per mero errore materiale è stato riportato come dirigente d'area la D.ssa Carolina Cortese anziché il Dr. Giuseppe Allocca nonché indicata un'area di ubicazione sbagliata;
- che occorre pertanto annullare il decreto dirigenziale n.688/09 e riproporlo come segue:

CONSIDERATO

- che con nota del 3/1/2006, acquisita al protocollo regionale col n. 2006.0004415 la FRI.EL S.p.A. (di seguito: il proponente) con sede legale in Bolzano, via Portici, 14 P.iva 12921540154 ha presentato istanza, con allegato progetto preliminare, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, mediante tecnologia eolica, per una potenza nominale di 72 MW mediante la installazione di 24 aerogeneratori da 3 MW cadauno, da realizzare in località Serro dell'Orso-Piano Calcato-Terzo di Mezzo nel comune di Vallata (AV), su terreni riportati in Catasto come di seguito e per i quali il proponente ha presentato piano particellare grafico e descrittivo, redatto ai sensi dell'art. 33 del DPR 554/99 ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al DPR 327/01, in materia di espropri:

COMUNE DI VALLATA

- a) foglio 19 p.lle 127-151-337-450-434-256-257-262-152-287-440-441-449-514-288-513, foglio 23 p.lle 60-61-62-63-71-73-185-184-152-153-129-130-131-133-142-106-72-89-146-91-92-93-94-95-96-97-102-145-117-118-143-230-144-147-148-149-150-162-163-164-200-209-232-233-201-217-105-210-216; foglio 24 p.lle 1-82-99-109-609-2-10-108-98-110-4-15-105-116-106-128-129-130-131-142-324-283-284-346-264-34-160-162-6-7-8-9-12-13-14-17-18-25-77-78-79-80-81-120-117-118-119-134-143-610-611-612; foglio 29 p.lle 81-523-185-340-254-64-65-67-75-227-228-334-33-388-646-131-610-90-187-13-69-386-422-31-566-34-387-415-35-673-674-73-88-348-89-91-186-423-133-184-555-207-264-208-225-226-230-235-236-335-336-431-330-345-346-347-381-382-406-557-561-629-645-190.

COMUNE DI BISACCIA

- b) foglio 27 p.lle 43-81-93-111; foglio 38 p.lle 53-60-96-97-98-99-142-176-226-370; foglio 40 p.lle 4; foglio 55 p.lle 37-451; foglio 57 p.lle 97-236; foglio 26 p.lle 6.
- che l'avviso di avvio del procedimento espropriativo, essendo i destinatari del provvedimento in numero superiore a 50, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm. ii. e degli artt. 11 e 16 del DPR 327/01, è stato pubblicato sul BURC n. 23 del 14/4/2009, all'Albo Pretorio del Comune di Bisaccia (AV) a decorrere dal 14/4/2009 e all'Albo Pretorio del comune di Vallata a decorrere dal 14/4/2009;
 - che il comune di Bisaccia con nota del 19/5/2009, acquisita al protocollo regionale in data 29/6/2009 n° 0577495 ha comunicato la pubblicazione degli atti progettuali e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni;
 - che il comune di Vallata con nota del 8/4/2009, acquisita al protocollo regionale in data 29/6/2009 n° 0577467 ha comunicato la pubblicazione degli atti progettuali e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni;
 - che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
 - dati generali del proponente;
 - dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - piano particellare grafico e descrittivo, redatto ai sensi dell'art. 33 del DPR 554/99 ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al DPR 327/01, in materia di espropri;
 - soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore;
 - planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
 - relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di Esecuzione dei lavori di costruzione;
 - analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;

- studio VIA;
- certificati di destinazione urbanistica;
- che, con nota prot. n. 2009.008541 del 2/2/2009, è stata indetta e convocata la prima riunione della prescritta Conferenza dei servizi per il giorno 19/2/2009;

PRESO ATTO

- del resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi, tenutasi in data 19/2/2009, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 25/2/2009 con prot.reg. 2009.0164086;
- che la Conferenza di Servizio si è conclusa con la precisazione che il procedimento sarà concluso al ricevimento dei pareri mancanti;
- che, dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Vallata e Bisaccia, con note acquisite agli atti regionali, si evince che i terreni classificati come di seguito elencato ricadono in zona "E" – Agricola, del Strumento Urbanistico Comunale;
- che i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate sono i seguenti:
 - a) nota dell'Aeronautica Militare", acquisita al prot. del Settore n. 1010123 del 23/11/2009, con la quale si rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza con prescrizione;
 - b) nota dell'ARPAC acquisita al protocollo regionale n. 1010123 del 23/11/2009 con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - c) nota dell'Autorità di Bacino della Puglia, acquisita al protocollo regionale n. 0943040 del 7/11/2007, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - d) nota dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno, acquisita al protocollo regionale in data 21/5/2009 n. 0447233 con la quale si esprime nulla-osta con prescrizioni;
 - e) nota del Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, acquisita al protocollo regionale n. 0148091 del 19/2/2009, con la quale si rilascia nulla osta con prescrizioni;
 - f) nota del Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale Campania, acquisita agli atti, con la quale esprime nulla osta alla realizzazione dell'opera;
 - g) nota della Soprintendenza-Direzione Regionale della Campania, prot. n. 15221 del 7/10/2009, agli atti del Settore, con la quale si comunica la non competenza;
 - h) nota della Soprintendenza per i Beni archeologici di SA-AV-CE, acquisita agli atti in data 23/11/2009 prot. 0912575 con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - i) nota di TERNA del 2/2/2007, acquisita agli atti con la quale si comunica la della soluzione tecnica minima di connessione alla rete elettrica e l'accettazione della stessa da parte del proponente in data 31/5/2007;
 - j) nota dell'ENAC di prot. n. 1010123 del 23/11/2009, agli atti del procedimento, con la quale si comunica nulla osta, con prescrizioni;
 - k) nota del Ministero dei Trasporti, acquisita al protocollo regionale num. 0600015 del 4/7/2007, con la quale rilascia il nulla osta, limitatamente alla costruzione della linea elettrica interrata, secondo il tracciato riportato nell'elaborato progettuale;
 - l) nota del Ministero delle Comunicazioni, acquisita al protocollo regionale num. 1010123 del 23/11/2009, con la quale rilascia il nulla osta provvisorio alla costruzione della elettroconduttura;
 - m) DD n. 539 del 18/12/2007 AGC5/Sett02/Serv04 con il quale si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni;
 - n) nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Ariano Irpino, acquisita agli atti in data 23/3/2009, con la quale si comunica la non interferenza dell'opera con corsi d'acqua demaniali per cui si esprime nulla-osta;
 - o) nota del Settore Regionale Politiche del Territorio, protocollo regionale num. 0138255 del 17/2/2009, con la quale si dichiara la non competenza in quanto l'intervento non ricade in Area Parchi o Riserve Regionali;

- p) nota della Comunità Montana Ufita del 30/11/2009 con la quale si autorizza l'esecuzione dei lavori relativi all'impianto de quo;
- q) nota del comune di Vallata, acquisita al protocollo regionale in data 12/9/2008 n. 0757720 con la quale si esprime parere favorevole all'iniziativa;
- r) nota acquisita al Prot. n. 1010123 del 23/11/2009, con la quale il Comune di Vallata esprime parere positivo alla realizzazione dell'impianto;
- s) nota del proponente, acquisita al protocollo regionale in data 24/11/2009 n. 1018528, di trasmissione del certificato camerale antimafia.

CONSIDERATO,

- che l'art. 12 co. 3 del D. Lgs. 387/03 stabilisce che l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rilasciata dalla Regione costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- che l'art. 10 co. 1 del DPR 321/03 stabilisce che "Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico."

TENUTO CONTO dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale;

CONSTATATO

- che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una autorizzazione unica;
- che l'endoprocedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, si è concluso con l'emissione di parere favorevole di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto, con DD n. 539 del 18/12/2007 AGC5/Sett02/Serv04;
- che l'intervento proposto è compatibile con le "Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico".

RITENUTO

di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

VISTI

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- la DGR 2119/08
- la DGR 980/09;
- l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- la DGR n 3466/2000;
- la DGR 1337/09;
- la DGR n. 1339/09;

- il Decreto Dirigenziale n° 23/2009 dell'AGC 12 Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale "Mercato Elettrico" incardinata nell'AGC 12 "Sviluppo Economico" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04, della stessa AGC 12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

di annullare il Decreto Dirigenziale n. 688 dell'11/12/2009;

di autorizzare la FRI.EL S.p.A. con sede legale in Bolzano, alla P.zza del Grano 3 - P.Iva 01652230218, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.):

- a) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica, per una potenza nominale di 72 MW mediante la installazione di 24 aerogeneratori da 3 MW cadauno, da realizzare in località Serro dell'Orso-Piano Calcato-Terzo di Mezzo nel comune di Vallata (AV), su terreno riportato in Catasto come di seguito :

COMUNE DI VALLATA

- c) foglio 19 p.lle 127-151-337-450-434-256-257-262-152-287-440-441-449-514-288-513, foglio 23 p.lle 60-61-62-63-71-73-185-184-152-153-129-130-131-133-142-106-72-89-146-91-92-93-94-95-96-97-102-145-117-118-143-230-144-147-148-149-150-162-163-164-200-209-232-233-201-217-105-210-216; foglio 24 p.lle 1-82-99-109-609-2-10-108-98-110-4-15-105-116-106-128-129-130-131-142-324-283-284-346-264-34-160-162-6-7-8-9-12-13-14-17-18-25-77-78-79-80-81-120-117-118-119-134-143-610-611-612; foglio 29 p.lle 81-523-185-340-254-64-65-67-75-227-228-334-33-388-646-131-610-90-187-13-69-386-422-31-566-34-387-415-35-673-674-73-88-348-89-91-186-423-133-184-555-207-264-208-225-226-230-235-236-335-336-431-330-345-346-347-381-382-406-557-561-629-645-190.

COMUNE DI BISACCIA

- d) foglio 27 p.lle 43-81-93-111; foglio 38 p.lle 53-60-96-97-98-99-142-176-226-370; foglio 40 p.lle 4; foglio 55 p.lle 37-451; foglio 57 p.lle 97-236; foglio 26 p.lle 6.
 - b) all'allacciamento alla rete elettrica di Terna, che prevede una connessione in antenna a 150 Kw con la futura stazione elettrica a 380 kV da inserire in entra-esce sulla linea a 380kV "S.Sofia Matera";
1. di dichiarare che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 2. di precisare che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui all'allegato 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;
 3. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio su tutte le particelle di terreno interessate dall'impianto e dalle opere connesse, così come riportate nel piano particellare di esproprio;
 4. di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. SOVRAINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI SALERNO, AVELLINO E BENEVENTO prescrive che:
 - 1 Tutte le opere di escavazione e di modifica del suolo dovranno essere precedute da una ricognizione archeologica preliminare volta ad indagare

eventuali presenze antiche non ancora note, questa dovrà essere eseguita per una fascia pari a mt. 150 su ogni lato dei cavidotto, delle strade di servizio e della sottostazione, e per un raggio di mt. 150 attorno ad ogni aerogeneratore;

- 2 In base ai risultati della ricognizione indicata al punto precedente, dovranno essere eseguite indagini archeologiche preliminari nei punti di maggiore interesse;
- 3 Dovrà essere eseguito lo scavo archeologico a mano in tutte le aree occupate dai basamenti degli aerogeneratori;
- 4 In caso di rinvenimenti di rilievo monumentale, le opere a farsi dovranno essere modificate al fine di consentire la migliore salvaguardia di quanto rinvenuto; a tal fine questa Soprintendenza si riserva di dettare eventuali prescrizioni di dettaglio in seguito;
- 5 Tutte le indagini archeologiche indicate dovranno essere eseguite a spese del richiedente, con l'assistenza scientifica di archeologi specializzati per l'attività in questione, e con l'ausilio di ditta in possesso della categoria idonea (OS25); a tal fine la Soprintendenza si riserva di fornire apposito elenco degli archeologi e delle ditte prima dell'inizio dei lavori;
- 6 Tempi e modalità di indagine dovranno essere concordati con la Soprintendenza con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio dei lavori.

b. ARPAC CRIA prescrive quanto segue:

- Il proponente deve dare comunicazione all'Agenzia della data di ultimazione dei lavori e della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di messa in esercizio dell'impianto; il proponente deve eseguire in fase di preesercizio, idonea campagna di rilievi e misure dei campi elettromagnetici, nonché dei rumori, trasmettendoli all'ARPAC;
- L'Agenzia si riserva, comunque, di verificare in fase di esercizio dell'impianto, il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di Acustica Ambientale e dei campi elettrici e magnetici;
- Il proponente è obbligato, come da dichiarazione del 13/7/09, in caso di superamento dei limiti fissati dalla vigente normativa a porre in essere, a proprie cure e spese, idonee opere di mitigazione.

c. AUTORITA' DI BACINO dei FIUMI LIRI GARIGLIANO E VOLTURNO prescrive quanto segue:

Le opere di realizzazione dell'impianto eolico e delle opere connesse devono essere realizzate nel rispetto delle norme del PsAI-RF e delle citate indicazioni ministeriali, in particolare, a valutare la compatibilità idrogeologica per quelle interferenti con aree perimetrale.

AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA

si consiglia lo stralcio degli aerogeneratori contraddistinti con la sigla V1 e V2 perché ricadenti in area a diffuso dissesto idrogeologico; le opere provvisorie dovranno essere compatibili con il deflusso delle acque; le operazioni di scavo e rinterro per la posa in opera dei cavidotto non dovranno modificare il deflusso delle acque superficiali; vanno realizzate opere atte ad impedire infiltrazioni di acque superficiali nel sottosuolo, vanno evitate infiltrazioni di acqua nelle trincee realizzate per la posa in opera dei cavidotto; va garantito il ruscellamento superficiale delle acque.

d. ENAC prescrive quanto segue:

- Segnaletica diurna: le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse;
- Segnaletica notturna: le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pala eolica e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare l'aerogeneratore solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30 ° circa;

- e. COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO JONIO E DEL CANALE D'OTRANTO TARANTO prescrive quanto segue:
- Che il proponente provveda alla installazione della segnaletica ottico – luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente – in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli- per la tutela del volo a bassa quota;
5. Il Proponente è obbligato:
- al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
 - a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
 - a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
 - ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;
 - I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
 - L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
 - Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.
 - Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.
 - Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
6. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
7. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
8. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari

Generali della Giunta” nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano